

---

**IL PUNTO SULLA RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE  
(aggiornamento al 14.5.2015)**

*Schema di Giulio SPINA\**

La L n. 162 del 2014 ([D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con mod. in L. 10 novembre 2014, n. 162](#), c.d. legge di degiurisdizionalizzazione) ha, tra l'altro, dettato la disciplina della **ricerca telematica dei beni da pignorare**.

Le **nuove disposizioni** introdotte sono le seguenti.

**Codice di procedura civile**

- **Art. 492-bis c.p.c.**

*Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare*

**Disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile**

- **Art. 155-ter disp. att. c.p.c.**

*Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche*

- **Art. 155-quater disp. att. c.p.c.**

*Modalità di accesso alle banche dati*

- **Art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.**

*Accesso alle banche dati tramite i gestori*

- **Art. 155-sexies disp. att. c.p.c.**

*Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare*

In argomento si veda:

➤ [Schema, RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: ITER AUTORIZZATIVI E CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI](#)

---

\* Dottore di ricerca IAPR e Cultore di Diritto processuale civile. Per *La Nuova Procedura Civile* è Coordinatore unico di Redazione e Direttore editoriale del *TG Giuridico*. Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

- [Formula, istanza per ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c.](#)
- [Formula, istanza di assegnazione di crediti pignorati ex art. 492 bis c.p.c.](#)

## QUESTIONI AFFRONTATE

(giurisprudenza di merito e di legittimità)

### APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME

Si veda D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con mod. in L. 10 novembre 2014, n. 162, **art. 19** (*Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo*), ultimo comma.

#### [Tribunale di Novara, ordinanza del 29.1.2015](#)

*L'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati indicate nel secondo comma dell'articolo 492-bis può essere svolta solo in procedimenti esecutivi iniziati dopo l'11.12.2014. A tal fine va fatto riferimento alla notifica del pignoramento, che ex art. 491 c.p.c. segna l'inizio della procedura esecutiva.*

### ACCESSO DIRETTO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO IN ATTESA DEI DECRETI ATTUATIVI

L'art. 492-bis c.p.c. disciplina l'autorizzazione per l'accesso dell'ufficiale giudiziario mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pp.aa. o alle quali le stesse possono accedere.

#### [Tribunale di Novara, ordinanza del 29.1.2015](#)

*In attesa dei decreti attuativi, l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati indicate nel secondo comma dell'articolo 492-bis deve essere rigettata.*

#### [Tribunale di Mantova, ordinanza del 17.3.2015](#)

*I decreti ministeriali ad oggi mancanti sono necessari per regolamentare le modalità d'accesso alle banche dati da parte degli Ufficiali Giudiziari.*

#### [Tribunale di Napoli, ordinanza del 2.4.2015](#)

*Su istanza di parte ex art. 492 bis c.p.c., è possibile disporre che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.*

### ACCESSO TRAMITE I GESTORI IN ATTESA DEI DECRETI ATTUATIVI

Secondo l'art. 155-quater disp. att. c.p.c., se le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto ex art. 492-bis c.p.c. non sono funzionanti, **il creditore procedente può ottenere l'autorizzazione ad ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni** nelle stesse contenute.

#### [Tribunale di Mantova, ordinanza del 17.3.2015](#)

*Nessun decreto attuativo deve essere emanato per l'ipotesi in cui sia il creditore autorizzato a rivolgersi ai gestori delle banche dati indicate dall'art. 492 bis c.p.c., atteso che in tal caso l'autorizzazione non prevede*

*un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore, ma unicamente consente di richiedere ed ottenere dai gestori delle stesse le informazioni relative al debitore ivi conservate, così che le relative interrogazioni sono effettuate dai gestori medesimi.*

**Tribunale di Novara, ordinanza del 29.1.2015**

*L'accesso diretto alle banche dati da parte del creditore procedente può essere autorizzato solo quando sia da costui specificamente richiesto che avvenga in tale forma e solo se per motivi strettamente tecnologici non sia possibile accedere alle banche dati tramite ufficiale giudiziario.*

**AMMISSIBILITÀ DEI POTERI ESPLORATIVI NELL'AMBITO DELLA RICERCA TELEMATICA DEI BENI DEL DEBITORE**

Secondo costante giurisprudenza è elemento essenziale per la stessa funzionalità del processo esecutivo che **il bene sia compiutamente e con certezza identificato fin dal pignoramento**, al fine di garantirne la successiva circolazione - che si fonda sulla sua descrizione come operata appunto con l'atto iniziale della procedura espropriativa - come connaturata alle finalità del processo esecutivo.

**Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.04.2015, n. 6833**

*Sono ammessi poteri esplorativi solamente nella fase di individuazione dell'oggetto delle future espropriazioni, ai sensi dei commi quarto e seguenti dell'art. 492 c.p.c. , e, ora dell'art. 492 bis c.p.c. (e dell'art. 155 bis disp. att. c.p.c. e ss., tutti come introdotti dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132 , conv. con modif. in L. 10 novembre 2014, n. 162 ) - nel processo esecutivo già iniziato.*